

COMUNE DI SPERLONGA

(Provincia di Latina)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 9 Del 30-04-13

Oggetto: REGOLAMENTO POLIZIA URBANA A TUTELA DEL DECORO URBANO, DELLA SICUREZZA DEI CITTADINI E L'IGIENE AMBIENTALE

L'anno duemilatredici il giorno trenta del mese di aprile alle ore 10:45 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

FARINA ALDO	P	FAIOLA PAOLO	P
SCALINGI ROCCO	P	FRAGIONE FRANCESCO	P
CUSANI ARMANDO	P	DI FAZIO BENITO	P
MARIC JOSEPH	P	ROSSI ALFREDO	P
DE SIMONE TONI	A	SCALFATI ANNA	P
FAIOLA FRANCESCANTONIO	P	SOTIS DAVIDE	P
COGODDA LORENA	P		

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor FARINA ALDO in qualità di Consigliere assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor DR FREDA VINCENZO

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Immediatamente eseguibile N

Soggetta a controllo N

Preso nota dell'impegno di spesa, se ne attesta la relativa copertura finanziaria, ai sensi del D.lvo 267/2000

IL RESPONSABILE SER.FINANZIARI
D.ssa Daniela Ilario



Comune di Sperlonga

Regolamento Polizia urbana a tutela del decoro urbano, della sicurezza dei cittadini e l'igiene ambientale.

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Finalità**
- Art. 2 - Ambito d'applicazione**
- Art. 3 - Ordinanze Sindacali e ordini verbali**
- Art. 4 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia urbana**
- Art. 5 - Definizioni**
- Art. 6 - Suolo pubblico e suo uso**

TITOLO II ESTETICA E DECORO CITTADINO

- Art. 7 - Disposizioni generali**
- Art. 8 - Insegne, vetrine e pubblicità luminosa**
- Art. 9 - Manutenzione e messa in sicurezza degli edifici**
- Art. 10 - Ornamento dei fabbricati**
- Art. 11 - Affissioni, manifesti e scritte su patrimonio pubblico e privato e tutela del decoro Urbano**
- Art. 12 - Cura delle siepi e piante**
- Art. 13 - Comportamenti contrari alla decenza ed al decoro urbano**
- Art. 14 - Battitura di panni e tappeti**
- Art. 15 - Lavatura ed esposizione di biancheria**
- Art. 16 - Depositi in proprietà privata**
- Art. 17 - Fumi ed esalazioni**

TITOLO III NETTEZZA PUBBLICA

- Art. 18 - Disposizioni di carattere generale**
- Art. 20 - Emissioni ed esalazioni**
- Art. 21 - Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati**
- Art. 22 - Scarichi nei fossi e nei canali**
- Art. 23 - Pulizia dei colatori laterali alle pubbliche vie**
- Art. 24 - Strade campestri**
- Art. 25 - Pattumiere e recipienti con rifiuti**

TITOLO IV PARCHI E GIARDINI

- Art. 26 - Giardini e parchi pubblici - Divieti e limitazioni**
- Art. 27 - Ulteriori divieti - Autorizzazioni particolari**

**TITOLO V
CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI**

- Art. 28 - Circolazione di animali**
- Art. 29 - Diritti degli animali - Maltrattamento degli animali**
- Art. 30 - Colombi e Piccioni**
- Art. 31 - Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico**
- Art. 32 - Imbrattamento causato da animali**

**TITOLO VI
QUIETE PUBBLICA**

- Art. 33 - Norme ed orari per le attività rumorose**
- Art. 34 - Rumori fastidiosi**
- Art. 35 - Venditori, suonatori e mestieri ambulanti**

**TITOLO VII
SICUREZZA PUBBLICA ED URBANA**

- Art. 36 - Sostanza liquide, esplosive, infiammabili e combustibili**
- Art. 37 - Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili**
- Art. 38 - Detenzione di combustibili in case di abitazione o altri edifici**
- Art. 39 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili, fuochi artificiali e fuochi in genere**
- Art. 40 - Trasporto di oggetti pericolosi**
- Art. 41 - Protezione da schegge, lavori artigianali e verniciatura manufatti**
- Art. 42 - Getto di cose**
- Art. 43 - Ordini di riparazione**
- Art. 44 - Manutenzione di aree di pubblico transito**
- Art. 45 - Esposizioni sulle pubbliche vie**
- Art. 46 - Atti contrari alla sicurezza**
- Art. 47 - Divieto di attività di campeggio per soddisfare esigenze di pernottamento al di fuori delle aree appositamente attrezzate**

**TITOLO VIII
SANZIONI E NORME FINALI**

- Art. 48 - Accertamento delle violazioni e sistema sanzionatorio**
- Art. 49 - Pagamento immediato**
- Art. 50 - Abrogazioni**
- Art. 51 - Rinvio a norme sopravvenute**
- Art. 52 - Aggiornamento sanzioni**
- Art. 53 - Entrata in vigore**

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

1 Il presente regolamento, denominato Regolamento di Polizia Urbana per il decoro urbano, la sicurezza dei cittadini e l'igiene ambientale, disciplina, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle norme di legge speciale, in armonia con le finalità dello Statuto dell'Ente e con le norme regolamentari riguardanti specifiche materie, i comportamenti e le attività svolte nel territorio comunale al fine di tutelare la convivenza civile, la qualità della vita, la più ampia fruibilità dei beni comuni, la mobilità e l'orientamento dei pedoni, salvaguardare la sicurezza dei cittadini, il decoro dell'ambiente urbano, la convivenza uomo-animale, garantire la protezione del patrimonio culturale, artistico ed ambientale.

2 L'Amministrazione Comunale promuove e favorisce ogni iniziativa volta allo sviluppo dell'educazione alla legalità, al rispetto dell'ambiente, del senso civico e della buona convivenza.

Art. 2 - Ambito d'applicazione

1 Il presente regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche, in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio o in ogni modo aperti al pubblico, nei luoghi dedicati al culto e alla memoria dei defunti, per le facciate e manufatti esterni d'edifici la cui stabilità e decoro necessita di protezione, degli impianti in genere d'uso comune, delle aree private quando obblighi e limitazioni a carico dei proprietari siano connessi a ragione di sicurezza pubblica e di tutela del decoro urbano e dell'ambiente, nei confronti d'attività private aventi rilevanza pubblica, nei limiti dei principi dell'ordinamento giuridico.

Art. 3 - Ordinanze Sindacali e ordini verbali

1. Il Sindaco ed i Dirigenti, nelle materie e settori di loro competenza, possono emanare ordinanze e disposizioni di carattere generale e particolare che eventualmente occorressero per l'applicazione di talune norme del presente Regolamento e di quelle altre che, per circostanze speciali e per determinati luoghi, si rendessero temporaneamente necessarie in materia di Polizia urbana.

2. Oltre le leggi, i regolamenti e le ordinanze che disciplinano la Polizia urbana e le materie affini, si debbono osservare le disposizioni e gli ordini, anche verbali, dati sul posto, per circostanze straordinarie ed urgenti, dagli ufficiali ed agenti di Polizia locale e di Polizia giudiziaria.

3. La violazione del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta € 100,00 (cento/00).

Art. 4 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia urbana

1. All'attività di Polizia urbana sovrintende il Sindaco o l'Assessore delegato ed i controlli in materia sono svolti dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Locale, dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 c.p.p., dai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici secondo le modalità previste dal vigente ordinamento, dai soggetti abilitati a ciò da leggi

speciali o dal personale di soggetti gestori di servizi pubblici, affidatari dei medesimi in conformità a specifici provvedimenti del Comune, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

2. Gli appartenenti al Settore di Polizia Locale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere, con le modalità previste dalla legge, in tutti i luoghi dove si svolge attività sottoposta alla vigilanza comunale, con l'obbligo di inoltrare notizia all'Autorità Giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa, privilegiando, per quanto più sia possibile, l'informazione finalizzata all'ottemperanza delle norme e l'attività di prevenzione.

Art. 5 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si deve intendere per:

- a) Decoro urbano un ottimale qualificazione estetica e funzionale dell'habitat cittadino;
- b) Arredo urbano insieme di oggetti, manufatti e dispositivi necessari alle esigenze di fruizione, decoro e attrattività dello spazio pubblico urbano;
- c) "Luogo pubblico" o "suolo pubblico" s'intende designare con esse oltre le strade, le vie, le piazze e in genere i luoghi ed il suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, anche le aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata, anche temporaneamente, ad uso pubblico o meglio quando la servitù nasce per il mero fatto giuridico di mettere volontariamente un'area propria a disposizione della collettività e si perfeziona con l'inizio dell'uso pubblico, senza che sia necessario il decorso di un congruo periodo di tempo o un atto negoziale o un procedimento espropriativo.
- d) Parchi, giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- e) Le acque interne;
- f) I monumenti e le fontane monumentali;
- g) Le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- h) Gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

2. Quando nelle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, s'intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico od aperti al pubblico passaggio, o gravati da servitù pubblica, compresi portici, canali e fossi fiancheggianti la strada.

Art. 6 - Suolo pubblico e suo uso

1. E' proibita qualunque alterazione od occupazione d'aree pubbliche e degli spazi sopra o sottostanti, senza il permesso scritto dei competenti uffici comunali.

2. Le abusive occupazioni del suolo pubblico, fatte salve le sanzioni comminate da leggi e regolamenti specifici, dovranno essere immediatamente rimosse a cura del trasgressore. In caso d'inadempienza da parte di quest'ultimo saranno rimosse con ordinanza del Dirigente responsabile del Servizio di Polizia Locale e, all'occorrenza, con l'ausilio delle forze dell'ordine presenti sul territorio comunale.

3. Le spese relative alla rimozione saranno a carico del trasgressore e dell'obbligato in solido.

4. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta di € 200,00 (duecento/00);

Titolo II

ESTETICA E DECORO CITTADINO

Art. 7 - Disposizioni generali

1. Nei provvedimenti di autorizzazione per l'esposizione di insegne, tende solari, merci, banchi, tavoli, oltre alle disposizioni contenute nel Codice della Strada, nel Regolamento per la disciplina delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone, Imposta Comunale Pubblicità e Pubbliche Affissioni ed altri regolamenti vigenti in materia, l'Autorità comunale terrà conto anche delle esigenze artistiche ed estetiche delle varie località e potrà prescrivere, inoltre, determinati tipi d'attrezzature e vincolare il titolare alla manutenzione ed al decoro dell'insieme.

Art. 8 - Insegne, vetrine e pubblicità luminosa

1. E' vietato utilizzare insegne di esercizio che siano in contrasto con la situazione ambientale in cui si colloca ovvero la scelta del colore deve essere effettuato in modo che l'effetto cromatico generale sia armonizzato con il piano del colore del centro storico e secondo i materiali previsti dal regolamento specifico in vigore. In caso di violazione il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta di **€ 100,00 (cento/00)**;

2. Chiunque intenda esporre insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose e infissi in genere dovrà presentare apposita domanda agli uffici dell'Area II - Economica.

3. Al fine di poter adeguatamente valutare il rispetto del decoro edilizio ed ambientale alla domanda, dovranno essere indicati, materiali, forme, colori, dimensioni, il numero e l'esatta posizione di ciò che si vuole realizzare, il tutto supportato da adeguata documentazione grafica e fotografica, onde consentire un appropriato giudizio da parte degli organi comunali competenti, in relazione a quanto prescritto dal vigente "Regolamento Impianti pubblicitari", D.C.C n. 20 del 28.07.2008.

4. E' vietato lasciare in sosta inoperosa sulle strade o in vista di esse veicoli arrecanti pubblicità in conto terzi.

5. Salvo quanto previsto dal vigente Codice della Strada, la violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta di **€ 150,00 (centocinquanta/00)**.

Art. 9 - Manutenzione e messa in sicurezza degli edifici

1. Salvo quanto previsto dal vigente Codice della Strada e dal Regolamento Edilizio:

a) i proprietari dei caseggiati sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione ed alla pulizia delle porte delle case, dei negozi, delle serrande, dei serramenti, delle tende esterne, l'androne e le scale, le inferriate, le recinzioni, ed ogni altra cosa sottoposta alla pubblica vista. La violazione del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta di **€ 150,00 (centocinquanta/00)**.

b) i tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da allontanare qualsiasi caduta di tegole, piastre, pietre od altro materiale qualunque, nonché evitare stati o situazioni di pericolosità per le persone. La violazione del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa ridotta di **€ 150,00 (centocinquanta/00)**.

c) i proprietari o amministratori di stabili devono assicurare l'efficienza e la funzionalità dei canali di gronda e pluviali delle acque meteoriche e delle condutture presenti nell'edificio. La violazione del

presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta di **€ 150,00 (centocinquanta/00)**.

d) è vietato lo scarico diretto o indiretto dei pluviali sul suolo pubblico, salvo nei casi d'assenza d'apposita rete fognaria o d'impossibilità tecnica documentata all'allacciamento della stessa. La violazione del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta di **150,00 (centocinquanta/00)**;

e) essi hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dell'Autorità Comunale, sotto l'osservanza delle norme del vigente Regolamento edilizio. La violazione del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta di **€ 100,00 (cento/00)**;

f) di mantenere in stato di abbandono le aree all'interno del centro abitato ovvero in tutto il territorio comunale, non edificate o pertinenti ad immobili non utilizzati; per le stesse dovranno essere eseguiti i previsti interventi di sfalcio dell'erba, potatura delle siepi e degli alberi o altro e la pulizia da eventuali materiali di scarto. La violazione del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta di **€ 250,00 (duecentocinquanta/00)**;

g) i proprietari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe, dei numeri civici ed hanno l'obbligo di provvedere ad estirpare l'erba lungo il fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro dal filo del muro dove non esistono i marciapiedi stessi. Devono altresì assicurare che fronde, rami, arbusti non debordino sulla sede stradale ad altezza inferiore a m. 5. La violazione del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta di **€ 250,00 (duecentocinquanta/00)**;

h) i proprietari di manufatti o aree confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico devono curare che gli stessi o le recinzioni delle aree medesime, se esistenti, a delimitazione della proprietà privata, siano prive di sporgenze acuminate o taglienti o di fili spinati. La violazione del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta di **€ 150,00 (centocinquanta/00)**;

i) i proprietari o i locatari o i concessionari d'edifici devono provvedere alla pulizia ed alla manutenzione delle aree adibite a cortile, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio. La violazione del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta di **€ 150,00 (centocinquanta/00)**;

l) di mantenere in stato di abbandono le aree all'interno del centro abitato, non edificate o insudiciare e/o sporcare il suolo pubblico e le pubbliche vie con sostanze imbrattanti (idrocarburi - compresi quelli che potrebbero disperdere i motori dei veicoli - liquami, percolati, acidi, vernici, spray), nonché cartacce, chewing-gum, mozziconi di sigarette e rifiuti vari in genere. La violazione del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta di **€ 500,00 (cinquecento/00)**;

m) i proprietari delle aree e degli edifici dismessi e/o abbandonati devono porre in sicurezza gli stessi garantendo, in particolare, la rimozione di rifiuti e sterpaglie ai fini igienici sanitari, la rimozione di ogni manufatto e/o veicolo eventualmente introdotti ai fini dell'insediamento, la recinzione ed inibizione all'accesso alle aree ed agli edifici interessati, anche mediante idonee misure di vigilanza. La violazione del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta di **€ 150,00 (centocinquanta/00)**;

2. Nel caso di inottemperanza all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, si procederà d'ufficio con addebito dei costi sostenuti a carico dei proprietari.

3. La Polizia locale, rilevata l'infrazione, oltre a comminare la relativa sanzione, inviterà il trasgressore ad adempiere, entro un congruo termine non inferiore a sette giorni, al rispetto del precetto di cui al presente articolo. Nei casi di urgenza, in relazione alla gravità del fatto, il termine imposto potrà essere minore. L'invito formale di cui sopra dovrà essere notificato al trasgressore.

4. Il trasgressore potrà presentare, al Settore di Polizia Locale, motivata istanza tendente ad ottenere la concessione di un termine diverso da quello imposto.

5. Il Settore di Polizia Locale, valutate le ragioni esposte, potrà concedere un termine diverso. La mancata risposta è da intendersi come silenzio rifiuto.

6. Qualora, il trasgressore non ottemperi entro il termine imposto, all'invito di cui sopra, si procederà d'ufficio in danno del trasgressore con recupero delle somme.

Art. 10 - Ornamento dei fabbricati

1. Gli oggetti d'ornamento come vasi da fiori e piante, gabbie da uccelli, sostegni per ombrelloni e tende da sole, posti sulle finestre e sui balconi devono essere assicurati in modo da evitare cadute che possano causare pericolo o danno a persone o cose.
2. Durante l'innaffiamento di fiori o piante e la manutenzione degli oggetti di cui sopra, è fatto obbligo di evitare cadute d'acqua o altro sul suolo pubblico o sui muri; dovranno pertanto essere adottate le necessarie precauzioni da parte degli interessati.
3. La violazione del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta di **€ 150,00 (centocinquanta/00)**;

Art. 11 - Affissioni, manifesti e scritte su patrimonio pubblico e privato e tutela del decoro urbano

1. Salvo quanto espressamente disposto dal vigente Codice della Strada, dalle leggi e dai regolamenti vigenti è vietato:
 - a) imbrattare i manufatti d'arredo urbano (fontane, panchine, cancellate, monumenti, segnaletica stradale, pensiline, ecc.) con scritte, vernici, spray, disegni o segni grafici di qualsiasi genere, adesivi d'ogni tipo e forgia.
 - b) disegnare, imbrattare, ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni, scritti segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure modificare, danneggiare, deturpare, insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici pubblici e privati, le panchine, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi, i pali dell'illuminazione pubblica, le targhe con la denominazione delle vie od i numeri civici dei fabbricati e qualsiasi altro manufatto od oggetto d'arredo urbano.
 - c) spostare le panchine dalla loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e velocità, attrezzature ed elementi d'arredo urbano in genere.
 - d) di effettuare la pubblicità mediante affissione e/o apposizione di manifesti, sui pali dell'illuminazione pubblica e della segnaletica stradale, sugli alberi, sui muri o su qualsiasi altra struttura di proprietà comunale, sui manufatti di arredo urbano (cestini, recinzioni, ecc).
 - e) collocare su pali dell'illuminazione pubblica, paline semaforiche, alberi o altri manufatti pubblici o privati, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi d'esplicita autorizzazione e di effettuare affissioni fuori dai luoghi a ciò destinati dall'Autorità Comunale.
 - f) stracciare, sporcare, alterare i manifesti e gli avvisi pubblici e danneggiare i quadri e le bacheche adibiti all'affissione.
 - g) distribuire, riporre sui veicoli in sosta manifesti, opuscoli, foglietti ed altro materiale pubblicitario, informativo o divulgativo in genere fatto salvo i casi in cui vi è stata esplicita autorizzazione da parte dei competenti uffici comunali.
 - h) effettuare la pubblicità mediante affissione e/o apposizione di tabelle con la scritta "Affittasi-Vendesi" sui balconi, sulle facciate degli edifici o sui terrazzi a livello di copertura, nonché in zone di particolare valenza paesaggistica.
2. La violazione dei precetti di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta di **€ 300,00 (trecento/00)** salvo la violazione di cui alla lett. a) per cui la violazione prevista è pari ad **€ 500,00 (cinquecento/00)**;
3. Le sanzioni, per le violazioni delle disposizioni di cui alle lettere c., d. ed f. sono a carico del trasgressore e, in solido, del committente per ogni punto della distribuzione.

4. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.

5. Salve le disposizioni e le sanzioni per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e per l'effettuazione del Servizio Pubbliche Affissioni.

Art. 12 - Cura delle siepi e piante

1. **E' vietato mantenere in stato di abbandono** le aree all'interno del centro abitato ovvero in tutto il territorio comunale, non edificate o pertinenti ad immobili non utilizzati; per le stesse dovranno essere eseguiti i previsti interventi di sfalcio dell'erba, potatura delle siepi e degli alberi o altro e la pulizia da eventuali materiali di scarto. In caso di violazione il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta è pari a **€ 250,00 (duecentocinquanta/00)**;

2. I conduttori di stabili ed aree prospicienti la pubblica via, hanno l'obbligo di tenere costantemente regolate le siepi "vive" in modo da non restringere e danneggiare le strade e di recidere i rami delle piante che si protendono oltre limite di proprietà, al fine di non restringere la pedonalità del marciapiede. In caso di violazione il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta è pari a **€ 250,00 (duecentocinquanta/00)**;

3. La Polizia locale, rilevata l'infrazione, e comminata la sanzione prevista, inviterà il trasgressore ad adempiere, entro un congruo termine non inferiore a cinque giorni, al rispetto del precetto di cui al presente articolo. Nei casi di urgenza, in relazione alla gravità del fatto, il termine imposto potrà essere minore. L'invito formale di cui sopra dovrà essere notificato al trasgressore.

4. Il trasgressore potrà presentare, al Settore di Polizia Locale, motivata istanza tendente ad ottenere la concessione di un termine diverso da quello imposto.

5. Il Settore di Polizia Locale, valutate le ragioni esposte, potrà concedere un termine diverso. La mancata risposta è da intendersi come silenzio rifiuto.

6. Qualora il trasgressore non ottemperi, entro il termine imposto, all'invito di cui sopra, si procederà all'esecuzione d'ufficio in danno del trasgressore con l'addebito delle spese sostenute.

Art. 13 - Comportamenti contrari alla decenza ed al decoro urbano

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme penali e civili vigenti, è vietato:

a) di circolare in costume da bagno e/o a torso nudo per le vie del centro urbano e nei locali destinati alle attività, esporsi in costumi indecorosi e circolare privi d'abiti. In caso di violazione il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta è pari ad **€ 100,00 (cento/00)**;

b) di utilizzare l'acqua delle fontane pubbliche per lavare indumenti, parti del corpo od altro, ovvero utilizzarla per usi diversi da quello consentito se potabile. In caso di violazione il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta è pari ad **€ 150,00 (centocinquanta/00)**;

c) di compiere atti di pulizia personale o soddisfare naturali esigenze che possano offendere la pubblica decenza. In caso di violazione il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta è pari ad **€ 150,00 (centocinquanta/00)**;

d) di gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi materia solida o liquida. In caso di violazione il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta è pari ad **€ 150,00 (centocinquanta/00)**;

e) di utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile, né attingerla con tubi od altri espedienti; In caso di violazione il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta è pari ad **€ 150,00 (centocinquanta/00)**;

f) l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento anche rudimentale, al di fuori delle aree appositamente attrezzate sotto il profilo igienico sanitario. In caso di violazione il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta è pari ad **€ 500,00 (cinquecento/00)**;

- g) ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori dalle aree appositamente attrezzate; In caso di violazione il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta è pari ad € 500,00 (cinquecento/00);
- h) di occupare spazi pubblici o a fruizione collettiva, nonché assumere qualsiasi comportamento che risulti contrario alla pubblica decenza o al decoro urbano, che rechi molestia alla cittadinanza e turbi il diritto alla quiete e alla sicurezza sociale. In caso di violazione il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta è pari ad € 100,00 (cento/00);
- i) di raccogliere questue, causando disturbo ai passanti sui marciapiedi, carreggiate, luoghi di culto, ospedali o case di cura, cimiteri. In caso di violazione il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta è pari ad € 100,00 (cento/00);

Art. 14 - Battitura di panni e tappeti

1. È vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico dai balconi e dalle finestre prospicienti le vie e le piazze pubbliche, tappeti, stuoie, stracci, panni, materassi, biancheria o altro.
2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta di € 100,00 (cento/00).

Art. 15 - Lavatura ed esposizione di biancheria

1. La lavatura della biancheria, di panni e simili, non è permessa sulle aree pubbliche, siano esse vie, piazze o parchi, o fuori dai locali e recinti privati.
2. È vietato sciorinare, distendere ed appendere biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi o poggiali prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico.
3. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta di € 100,00 (cento/00);

Art. 16 - Depositi in proprietà privata

1. Salvo quanto previsto dal presente Regolamento e fatta salva ogni autorizzazione prevista dalle vigenti norme di diritto pubblico, è vietato nelle aree private visibili dallo spazio pubblico il collocamento o il deposito di qualsiasi cosa che, possa nuocere al decoro della Città, all'igiene pubblica e possa costituire pericolo per la collettività.
2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta di € 250,00 (duecentocinquanta/00);
4. La sanzione comporta la diffida a provvedere alla rimozione ed il trascorrere vano di un congruo periodo di tempo stabilito dall'Autorità e comunque non inferiore a giorni cinque.

Art. 17 - Fumi ed esalazioni

1. Fatte salve le disposizioni normative regolamentanti attività produttive, commerciali ed industriali e salvo quanto previsto dal Regolamento Locale d'Igiene, è vietato provocare fumi od esalazioni che arrechino danno o molestia.
2. Coloro che, per motivo della loro attività, debbano compiere operazioni che necessariamente determinano fumo, odori nauseanti o molesti, debbono essere preventivamente autorizzati dai competenti Uffici comunali.
3. È comunque vietato:
 - a) eseguire le operazioni suddette sul luogo pubblico;
 - b) compiere le stesse operazioni, preventivamente autorizzate, senza osservare le necessarie cautele, imposte dalla legge, dalla buona tecnica o dall'Autorità sanitaria.

4. È vietato altresì bruciare sterpi, o rifiuti da giardinaggio o altro materiale all'interno delle proprietà private, qualora ne possa derivare molestia o danno al vicinato.

5. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta di € 200,00(duecento/00);

Titolo III

NETTEZZA PUBBLICA

Art. 18 - Disposizioni di carattere generale

1. Le piazze, le strade, i vicoli, i portici e generalmente tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico devono essere mantenuti costantemente puliti e sgomberi di qualsiasi materiale.

2. In particolare è proibito, gettare od accumulare sulle aree pubbliche rifiuti di ogni genere, compresi rami, foglie provenienti da luoghi privati.

3. Depositare, abbandonare, scaricare, versare o **gettare in modo indiscriminato ed incontrollato rifiuti** di ogni genere e di ogni dimensione, anche liquidi, **in modo tale da insozzare le aree** pubbliche o private soggette ad uso pubblico. Rientrano in tali fattispecie anche i comportamenti di errato conferimento dei rifiuti rispetto alle vigenti disposizioni comunali in materia di raccolta differenziata, posti in essere con modalità tali da configurare un insozzamento della pubblica via, anche in riferimento alla durata temporale dell'esposizione dei rifiuti.

4. Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto l'obbligo di provvedere all'immediata remissione in pristino.

5. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, destinate ai mercati giornalieri e settimanali, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere i rifiuti.

6. La raccolta deve avvenire nell'arco di tutto l'orario di apertura dell'esercizio. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare libera e pulita entro un'ora dall'orario di chiusura.

7. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse.

8. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., che producono rifiuti, sono tenuti a comunicare alla società concessionaria del servizio, con congruo anticipo, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.

9. A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi.

L'area deve risultare libera e pulita entro un'ora dal termine della manifestazione. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dall'ente e/o società concessionaria del servizio in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni

10. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta di € 500,00 (cinquecento/00).

11. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.

Art. 19 - Divieto di lavatura e riparazione veicoli

1. È proibito in luoghi pubblici o aperti al pubblico lavare i veicoli o cose personali in genere, segare e spaccare legna, effettuare le riparazioni di veicoli, salvo quelle di piccole entità o determinate da forza maggiore, e qualsiasi tipo d'attività artigianale in genere.
2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta di € 100,00 (cento/00)
3. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.

Art. 20 - Emissioni ed esalazioni

1. Fermo restando quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico e dal Regolamento Locale d'igiene, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.
2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta di € 100,00 (cento/00).

Art. 21 - Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati

1. È vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa d'intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.
2. I proprietari degli edifici devono provvedere alla manutenzione e al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.
3. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta di € 100,00 (cento/00).

Art. 22 - Scarichi nei fossi e nei canali

1. Salve le immissioni previste dagli appositi regolamenti e debitamente autorizzate, nelle zone territoriali non servite da pubblica fognatura, è vietato versare o immettere, anche occasionalmente, liquidi, liquami, materie di qualsiasi specie, nei fossi e corsi d'acqua naturali. I canali, le rogge e i fossi che scorrono all'interno della città e le ripe dei medesimi per la larghezza di almeno 50 centimetri dovranno, a cura degli utenti, essere costantemente puliti e sgombri, in modo che non si alteri il flusso delle acque e che non sia dato luogo a esalazioni maleodoranti o comunque fastidiose per le persone.
2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta di € 300,00 (trecento/00) .

Art. 23 - Pulizia dei colatori laterali alle pubbliche vie

1. I proprietari dei terreni aventi il diritto di condurre acque nei colatori laterali alle pubbliche vie, devono provvedere all'esecuzione delle opere di manutenzione periodica volte alla conservazione dei colli e dei manufatti necessari per il passaggio e la condotta delle acque, onde impedire, nel periodo d'irrigazione ed in occasione degli eventi meteorici, l'afflusso delle acque sulla sede stradale e garantire la circolazione.

2. La Polizia locale, rilevata l'infrazione, e comminata la sanzione prevista, inviterà il trasgressore ad adempiere, entro un congruo termine non inferiore a sette giorni, al rispetto del precetto di cui al presente articolo. Nei casi di urgenza, in relazione alla gravità del fatto, il termine imposto potrà essere minore. L'invito formale di cui sopra dovrà essere notificato al trasgressore.
3. Il trasgressore potrà presentare, al Settore di Polizia Locale, motivata istanza tendente ad ottenere la concessione di un termine diverso da quello imposto.
4. Il Settore di Polizia Locale, valutate le ragioni esposte, potrà concedere un termine diverso. La mancata risposta è da intendersi come silenzio rifiuto.
5. Qualora, il trasgressore non ottemperi entro il termine imposto, all'invito di cui sopra, si provvederà all'esecuzione d'ufficio in danno del trasgressore.
6. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta di € 250,00 (duecentocinquanta/00).

Art. 24 - Strade campestri

1. Le strade campestri devono essere mantenute, dai proprietari e dagli affittuari dei fondi confinanti, in perfetta efficienza; le stesse devono essere mantenute libere da ogni ostacolo.
2. La Polizia locale, oltre a comminare la relativa sanzione pecuniaria, inviterà il trasgressore ad adempiere, entro un congruo termine non inferiore a sette giorni, al rispetto del precetto di cui al presente articolo. Nei casi di urgenza, in relazione alla gravità del fatto, il termine imposto potrà essere minore. L'invito formale di cui sopra dovrà essere notificato al trasgressore.
3. Il trasgressore potrà presentare, al Settore di Polizia Locale, motivata istanza tendente ad ottenere la concessione di un termine diverso da quello imposto.
4. Il Settore di Polizia Locale, valutate le ragioni esposte, potrà concedere un termine diverso. La mancata risposta è da intendersi come silenzio rifiuto.
5. Qualora, il trasgressore non ottemperi entro il termine imposto, all'invito di cui sopra, si procederà all'esecuzione d'ufficio in danno al trasgressore.
6. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta di € 250,00 (duecentocinquanta/00).

Art. 25 - Pattumiere e recipienti con rifiuti Disciplina Conferimento rifiuti

1. Fatto salvo quanto previsto dal vigente regolamento d'igiene e dall' ord. N. 135 del 19.12.2011
 - a) È vietato **abbandonare rifiuti ingombranti** o conferirli con le modalità previste per le altre frazioni di rifiuto.
 - a) È vietato porre o lasciare in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici, assimilati agli urbani o comunque immondizie.
 - d) I recipienti, che devono essere ben chiusi in modo da impedire il contatto con animali o insetti e provocare esalazioni, contenenti rifiuti domestici o immondizie, gli imballaggi ed i rifiuti da attività commerciale, potranno essere collocati presso gli accessi degli edifici e dei pubblici esercizi o negozi sulle vie o piazze in cui è effettuato il servizio di ritiro dai recipienti stessi, a cura del soggetto preposto alla raccolta dei rifiuti, esclusivamente nel giorno e nella fascia oraria indicata.
 - e) In tutti gli altri casi i rifiuti solidi urbani domestici dovranno essere depositati a mezzo di idonei sacchi chiusi unicamente dentro gli appositi contenitori (cassonetti, bidoni e simili) con divieto di deposito al piede degli stessi. Qualora il deposito risulti impossibile dentro un dato contenitore perché saturo, deve essere effettuato all'interno di un altro contenitore a prescindere dalla distanza di questi. Gli utenti dovranno assicurarsi che dopo l'introduzione dei propri rifiuti il coperchio del cassonetto rimanga ben chiuso.
 - f) E' fatto divieto di deposito di sostanze che in qualsiasi modo possano determinare danni al contenitore dei rifiuti (ad es. ceneri calde, mozziconi di sigarette non totalmente spenti, ecc.). E' altresì vietato introdurre materiali provenienti da demolizioni, sassi, terra e carogne di animali.
 - g) E' fatto divieto di spostare o manomettere i contenitori per la raccolta dei rifiuti.

h) È vietato **abbandonare rifiuti non ingombranti** anche in prossimità dei contenitori o dei luoghi specifici di raccolta.

2. La violazione dei precetti di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta di **€ 200,00 (duecento/00)**

3. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.

Titolo IV

PARCHI E GIARDINI

Art. 26 - Giardini e parchi pubblici - Divieti e limitazioni

1. Nei giardini e parchi pubblici è fatto divieto di:

a) introdurre animali, bivaccare, effettuare giochi o attività ricreative sportive all'interno di tutte le aree a verde pubblico; occupare impropriamente o comunque pregiudicarne il regolare previsto utilizzo di tutti gli spazi destinati alla libera fruizione da parte della collettività.

b) percorrere la parte riservata ai pedoni con veicoli di qualsiasi genere, eccetto le carrozzelle per bambini e per malati e portatori di handicap, biciclette e veicoli giocattolo per bambini;

c) camminare sugli spazi erbosi, quando espressamente vietato;

d) cogliere fiori e tagliare erbe, guastare o smuovere gli avvisi scritti, danneggiare in qualsiasi modo pavimenti, prati, fiori, alberi, arbusti e siepi;

e) rompere o smuovere paletti di sostegno, fili di ferro e qualsiasi altro oggetto posto a riparo di piante, boschetti e tappeti erbosi;

f) molestare la fauna esistente in parchi o aree verdi;

g) guastare o smuovere i sedili o le panchine, sedersi sugli schienali delle panchine ed appoggiare i piedi sul piano delle stesse, dormire o restare sdraiati impedendone l'utilizzo ad altre persone;

h) introdurre qualsiasi veicolo, ciclomotori e motocicli, anche se spinti a mano;

i) il transito motorizzato ad eccezione dei mezzi autorizzati per la conduzione degli impianti pubblici, delle Forze di Polizia, dei mezzi di soccorso;

2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta di **€ 300,00 (trecento/00)**.

Art. 27 - Ulteriori divieti - Autorizzazioni particolari

1. Nei giardini e parchi pubblici, oltre a quanto stabilito dal precedente articolo, sono vietate, di norma, manifestazioni, e spettacoli.

2. L'Autorità comunale può autorizzare lo svolgimento nei giardini e parchi pubblici di manifestazioni, attività e spettacoli che siano riconosciuti di particolare interesse culturale ed artistico.

3. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta di **€ 300,00 (trecento/00)**.

Titolo V

CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 28 - Circolazione di animali

1. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada e dal Regolamento Comunale per la tutela degli Animali, non è permesso far transitare nel territorio comunale mandrie, greggi e gruppi d'animali, anche se ammaestrati, senza preventiva comunicazione ed esplicita autorizzazione da parte della Polizia locale.
2. Gli animali pericolosi, anche se ammaestrati o non domestici, non potranno essere introdotti nel territorio comunale, se non mediante quelle precauzioni con le quali sia impedita la fuga e ogni pericolo di danno alle persone.
3. È vietata, per le vie cittadine, la circolazione per esposizione o mostra d'animali pericolosi anche se rinchiusi nelle apposite gabbie.
5. È vietata l'equitazione nel centro abitato e sulle strade di primaria viabilità.
6. È vietato lasciare vagare ed abbandonare qualsiasi specie d'animali sulle aree pubbliche.
7. I detentori d'animali devono evitare che questi rechino disturbo e danno alle persone ed alle cose.
8. La violazione dei rimanenti precetti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta di € 200,00 (duecento/00).

Art. 29 - Diritti degli animali - Maltrattamento degli animali

1. Si richiama la legge 4 novembre 2010 n. 201 e l'ordinanza comunale n. 110 dell' 08.08.1997.

Art. 30 - Colombi e Piccioni

1. Ai fini della tutela del decoro e dell'igiene urbana, il Sindaco, nella sua qualità d'Autorità sanitaria può disporre l'adozione di idonei provvedimenti atti ad allontanare o limitare la popolazione dei piccioni o colombi in ambito urbano (es. installazione dissuasori, chiusura anfratti, ecc.).
2. Nel territorio comunale è vietato somministrare o abbandonare cibo per i piccioni o colombi.
3. Inoltre i proprietari di immobili devono provvedere alla chiusura di accessi a parti dell'edificio, in particolare abbaini e soffitte, utilizzati dai volatili per la nidificazione.
4. La violazione al precetto di cui al 2 comma del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta di € 100,00 (cento/00).

Art. 31 - Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico

1. I cani non possono circolare liberamente fuori dall'abitazione del proprietario o detentore se non accompagnati al guinzaglio che non deve avere misura superiore a mt. 1,50, fatte salve le arre individuate, ed all'uopo segnalate, dal Comune.
2. Il proprietario o detentore del cane deve portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta degli operatori delle Forze dell'Ordine o della Polizia Locale.

3. Il proprietario od il detentore deve sempre affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente e deve assicurarsi che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

4. Possono essere tenuti senza guinzaglio:

- a) cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore, anche per esercitazioni;
- b) cani da pastore quando accompagnano il gregge o lo vigilano;
- c) cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.

5. Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta di € 100,00 (cento/00).

Art. 32 - Imbrattamento causato da animali

1. I proprietari d'animali o chi li ha in custodia momentanea sono responsabili degli imbrattamenti cagionati dagli escrementi degli animali sul luogo pubblico o aperto al pubblico.

2. È fatto obbligo, per coloro che conducono animali su suolo pubblico, di tenere idonei strumenti per il pronto recupero dei loro escrementi e di usarli all'occorrenza.

3. È vietato sporcare il suolo pubblico o di uso pubblico con escrementi di animali e cani. I proprietari sono tenuti a munirsi di appositi involucri o sacchetti, buste richiudibili e comunque impermeabili ai liquidi, per la raccolta delle deiezioni canine

4. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere all'immediata nettezza del suolo pubblico.

5. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta di € 300,00 (trecento/00).

Titolo VI

QUIETE PUBBLICA

Art. 33 - Norme ed orari per le attività rumorose

1. Ad integrazione di quanto previsto specificamente da ordinanza sindacale n. 134 del 05.09.2002, chi esercita un'arte, mestiere o industria, nonché attività rumorose e chiunque voglia attivare laboratori o depositi, oltre all'osservanza delle norme in materia deve usare ogni cautela al fine di evitare disturbo o molestia al vicinato, nel rispetto delle prescrizioni eventualmente ricevute.

2. E' fatto obbligo per chiunque di rispettare i valori limite di emissioni ed immissioni acustiche previste dal piano di zonizzazione acustica comunale.

3. Fermo restando quanto previsto da norme statali e regionali in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22.00 e le ore 8.00 ovvero le ore 9.00 delle giornate festive.

4. Nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre, il divieto di cui sopra si attua altresì nella fascia oraria tra le 13.00 e le 17.00. Si ritiene comunque fonte di inquinamento acustico l'utilizzo delle seguenti attrezzature:

- taglia-asfalto a disco;
- sega a disco;
- martello demolitore e picconatore;
- compressore;
- trapano;
- perforatore (elettrico, idraulico o pneumatico);
- scaricatore;
- motosega;

- tosaerba con motore a scoppio;
- autobetoniera;
- betoniera;
- Autoveicoli in genere PTT superiore ad 80 quintali;
- Rullo compressore;
- Escavatore;
- Pala meccanica;

5. Eventuali deroghe potranno essere concesse per periodi limitati solo se motivate da ragioni di pubblico interesse o da cause di forza maggiore, accertate dalla Polizia Locale.

6. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta di **€ 200,00 (duecento/00)**;

Nei giorni festivi, l'inizio delle attività rumorose di cui sopra è posticipato di 1 ora rispetto ai giorni feriali.

Art. 34 - Rumori fastidiosi

1. Nelle piazze e nelle vie, sia di giorno sia di notte, sono considerati rumori fastidiosi e come tali sono vietati: le grida, gli schiamazzi, i canti, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, l'uso d'apparecchi radio-stereo e simili ad alto volume nonché l'impiego di strumenti musicali anche improvvisati.

2. L'Amministrazione può concedere deroghe per particolari manifestazioni o in speciali ricorrenze.

3. E' vietato provocare lo scoppio di petardi, mortaretti e simili che arrechino disturbo o molestie.

4. E' vietato ai conducenti di veicoli provare sulle strade pubbliche il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo a folle il motore stesso o provocare rombi, scoppi e rumori eccessivi ed inutili.

5. E' vietato l'uso di spari al fine di allontanare gli animali dai campi seminati e/o coltivati.

6. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta di **€ 100,00 (cento/00)**.

Art. 35 - Venditori, suonatori e mestieri ambulanti

1. Sono vietate, in quanto contrarie alla pubblica quiete, le grida e la pubblicità fonica dei rivenditori di merci in genere, anche all'interno di locali aperti al pubblico e nei cortili privati.

2. Gli esercenti i mestieri di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore, artista di strada e simili dovranno sempre sottostare alle disposizioni che saranno loro eventualmente impartite dalla Polizia Locale, anche oralmente ed anche nel corso della loro esibizione, ai fini della salvaguardia della quiete pubblica.

3. In ogni caso, i predetti soggetti non dovranno costituire, con la loro attività, intralcio alla circolazione veicolare e pedonale, ostacolare l'accesso ad edifici ed esercizi commerciali, non dovranno sporcare o imbrattare in qualunque modo, il suolo pubblico, non dovranno costituire pericolo per l'incolumità delle persone e dovranno avere cura, al termine della loro attività, di rimuovere tutto ciò che è servito allo svolgimento della stessa.

4. I predetti soggetti non potranno chiedere il pagamento di biglietti e/o comunque pretendere un corrispettivo in denaro per la loro esibizione.

5. Nel caso in cui sottraggano spazio all'uso pubblico in maniera non estemporanea, dovranno chiedere l'autorizzazione per l'occupazione del suolo.

6. Le esibizioni musicali e/o canore sono consentite purché non venga arrecato disturbo e purché le emissioni sonore non superino i decibel consentiti dalla normativa vigente.

7. Sul territorio comunale è vietata l'attività di elemosina.

8. È inoltre vietata sull'area pubblica l'attività di cartomante o similari.

9. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta di **€ 100,00 (cento/00)**.

Titolo VII

SICUREZZA PUBBLICA ED URBANA

Art. 36 - Sostanza liquide, esplosive, infiammabili e combustibili

1. Salvo quanto espressamente previsto dalla normativa in materia è vietato tenere nell'abitato materiali esplodenti, infiammabili e combustibili per l'esercizio della vendita senza le prescritte autorizzazioni. Tali autorizzazioni sono altresì necessarie per i depositi di gas, di petrolio e liquefatti, riguardo ai quali devono anche osservarsi le disposizioni di legge.
2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta di € 150,00 (centocinquanta/00).

Art. 37 - Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

I depositi e i luoghi di vendita di combustibili solidi, liquidi o gassosi devono osservare le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco nonché tutte le norme vigenti riguardanti la materia.

Art. 38 - Detenzione di combustibili in case di abitazione o altri edifici

1. Nelle pertinenze delle case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticceria o simili, purché abbiano soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.
2. È vietato costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.
3. Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti a vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, tali da impedire la caduta di incentivi infiammabili.
4. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta di € 150,00 (centocinquanta/00).

Art. 39 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili, fuochi artificiali e fuochi in genere

1. Salvo quanto previsto dalle norme vigenti, nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza autorizzazione di Pubblica Sicurezza rilasciata dall'Autorità competente, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.
2. È assolutamente vietato:
 - a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;
 - b) gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio fiammiferi o altri oggetti accesi;
 - c) fornire di alcool, petroli e benzine, le lampade e i fornelli, motori e simili, mentre sono accesi o in vicinanze di fiamme libere;
 - d) accendere fuochi nelle vicinanze delle abitazioni o che creino disturbo alle abitazioni.
3. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta di € 150,00 (centocinquanta/00).

Art. 40 - Trasporto di oggetti pericolosi

1. Fatte salve le disposizioni previste dal codice della strada, è vietato il trasporto di strumenti e oggetti pericolosi come falci, scuri, coltelli e altri strumenti da taglio, vetri, ferri acuminati e simili che non siano opportunamente protetti o smontati al fine di impedire il pericolo alle persone.
2. Senza pregiudizio di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale, d'igiene e sanità, il trasporto di materiali di facile dispersione, come calcina, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti o altro, deve essere effettuato con veicoli adatti al trasporto stesso, con i dovuti accorgimenti, in modo da evitare dispersione sul suolo o nell'aria.
3. Il trasporto su veicoli di bottiglie e recipienti di vetro in genere deve essere effettuato con apposite coperture o idoneo mezzo predisposto al fine di evitare la caduta del carico sul suolo pubblico.
4. È vietato altresì far rotolare o trascinare oggetti metallici o pesanti come botti, cerchioni e simili, che possano comunque danneggiare il suolo pubblico o causare intralcio e pericolo per la circolazione stradale.
5. È in ogni caso vietato esporre fuori dalle vetrine strumenti o oggetti taglienti.
6. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta di **€ 150,00 (centocinquanta/00)**.
7. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.

Art. 41 - Protezione da schegge, lavori artigianali e verniciatura manufatti

1. I responsabili di qualsiasi attività che si svolge sul suolo pubblico dovranno adottare apposite cautele per impedire il verificarsi di eventi di danno o di pericolo nei confronti dei passanti o della cittadinanza.
2. Quando sono dipinti o verniciati di fresco, i manufatti in genere e quanto altro soggetto al pubblico uso o in prossimità di luoghi di pubblico transito, devono essere ben segnalati al fine di evitare che i passanti siano insudiciati.
3. I titolari delle imprese sono ritenuti responsabili in via solidale con gli esecutori delle opere.
4. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da in misura ridotta di **€ 150,00 (centocinquanta/00)**.
5. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.

Art. 42 - Getto di cose

1. È proibito gettare da ponti di lavoro e dall'interno di stabili, materiali di demolizione o disperdere polvere che possa arrecare molestia o altro, senza l'adozione di idonee cautele.
2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta di **€ 150,00 (centocinquanta/00)**.
3. Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere, a proprie spese, all'immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico ed al completo ripristino dei luoghi o cose.

Art. 43 - Ordini di riparazione

1. Qualora un edificio o parte di esso minacci rovina su suolo pubblico o suolo privato ad uso pubblico creando pericolo per la pubblica incolumità, il Dirigente od il Responsabile del Settore Ambiente e Territorio provvederà con ordinanza impartendo al proprietario le disposizioni opportune affinché siano adottate immediatamente le misure di sicurezza necessarie, prescrivendo inoltre le opere di riparazione da eseguirsi.
2. Se il proprietario non si attiverà ad eseguire quanto prescritto nei termini stabiliti, il responsabile provvederà d'ufficio a fare eseguire gli ordini relativi, a spese degli interessati, da riscuotersi nelle forme e con i privilegi previsti dalle leggi, senza pregiudizio per l'azione penale qualora il fatto costituisca reato.

Art. 44 - Manutenzione di aree di pubblico transito

1. Qualunque guasto o rottura che si verifichi sul pavimento, griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve comunque provvedere ad un'adeguata segnalazione, del guasto o della rottura, alla cittadinanza utente.
2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta di € 150,00 (centocinquanta/00).

Art. 45 - Esposizioni sulle pubbliche vie

1. Chi intende attivare un'esposizione di qualsiasi genere, anche in locali privati prospicienti vie e piazze pubbliche, deve munirsi di apposita autorizzazione.
2. La violazione al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta di € 150,00 (centocinquanta/00).

Art. 46 - Atti contrari alla sicurezza

1. Salvo quanto previsto dalle leggi e dal vigente Codice della strada, è vietato tenere qualsiasi comportamento che costituisca pericolo per la propria ed altrui incolumità. In particolare è vietato:
 - a) effettuare, fuori dai luoghi pubblici a ciò destinati, pratiche sportive o ricreative pericolose, per l'incolumità delle persone e delle cose;
 - b) sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o nelle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, di chiese quando ciò costituisca intralcio o pericolo;
 - c) immergersi nelle fontane e nelle vasche pubbliche o farne un uso improprio;
 - d) in qualsiasi circostanza, salire o arrampicarsi sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sugli alberi, cancelli, recinzioni, paline, transenne e simili, sui pali della pubblica illuminazione;
 - e) collocare o esporre anche temporaneamente in aree pubbliche o di pubblico passaggio oggetti taglienti o comunque pericolosi per la pubblica incolumità senza adottare le relative cautele;
 - f) incatenare o fissare alla segnaletica ed agli impianti stradali o di arredo urbano in genere, velocipedi, ciclomotori, motocicli, veicoli a braccia e simili laddove creino intralcio; si provvederà, in assenza del proprietario del mezzo, alla rimozione del veicolo, forzando gli eventuali sistemi di sicurezza usati. In caso di mancato recupero del veicolo, da parte dell'avente diritto, si applicheranno le norme vigenti sui veicoli abbandonati o rifiuti;
 - g) lanciare generi alimentari, schiuma o materiali vari in grado comunque di arrecare danno ai beni del patrimonio comune o di offendere la persona, lordarne gli abiti o recare danni a beni di sua disponibilità;

- h) tenere in opera pozzi o cisterne le cui bocche o sponde non siano munite di idoneo parapetto di chiusura o ripari comunque idonei a impedire che vi cadano persone, animali oggetti in genere;
 - i) sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetto senza osservare le opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone;
 - j) usare o manomettere, quando non rientri nei poteri e funzioni delle persone che pongono in essere tale comportamento, gli apparati per la regolazione della circolazione stradale o imitare i segnali acustici o luminosi degli agenti addetti alla viabilità o dei veicoli di soccorso;
 - k) recare guasti alle lampade della pubblica illuminazione o danneggiare le condutture del gas e dell'acqua potabile;
2. La violazione dei precetti di cui al presente comporta l'applicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta di € 150,00 (centocinquanta/00) .

Art. 47 - Divieto di attività di campeggio per soddisfare esigenze di pernottamento al di fuori delle aree appositamente attrezzate

1. In tutto il territorio comunale sono vietate l'attività di campeggio e la sosta di caravan, autocaravan, camper, veicoli di qualsiasi natura quando usati ai fini di pernottamento o sistemazione di fortuna, quando esse avvengono al di fuori di aree appositamente attrezzate, pubbliche o private, e prive dei requisiti e delle autorizzazioni richieste.
2. La violazione ai precetti di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta di € 500,00 (cinquecento/00) .
3. All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare il comportamento vietato.
4. Dalla violazione del presente articolo consegue, altresì, l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della violazione, dell'immediato ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese.
5. E' fatto altresì obbligo di immediata interruzione della sosta.

Titolo VIII

SANZIONI E NORME FINALI

Art. 48 - Accertamento delle violazioni e sistema sanzionatorio

1. Ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 le violazioni del presente Regolamento possono essere conciliate con l'importo previsto **in pagamento in misura ridotta (p.m.r.)** con pagamento entro 60 giorni dalla contestazione immediata o regolarmente notificata al trasgressore, tramite pagamento presso la Tesoreria Comunale o tramite versamento a mezzo C.C. Postale o Bancario intestato alla Polizia Locale.
2. È facoltà del trasgressore di presentare scritti difensivi e chiedere di essere sentito dal Sindaco, entro 30 giorni dalla contestazione immediata o notifica differita del verbale di accertamento dell'infrazione.
3. Quando le norme del presente regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un attività od un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
4. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati nel verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'accertatore.
5. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui sopra, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

Art. 49 - Pagamento immediato

1. Il trasgressore non è ammesso al pagamento delle sanzioni previste dal presente Regolamento in via breve direttamente a mano dell'Agente accertatore

Art. 50 - Abrogazioni

1. Con l'approvazione del presente Regolamento di Polizia Urbana s'intendono abrogate le norme regolamentari disciplinanti le stesse materie e con esso in contrasto.

Art. 51 - Rinvio a norme sopravvenute

1. Le disposizioni del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali, regionali o contrattuali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

Art. 52 - Aggiornamento sanzioni

La Giunta Comunale è competente all'aggiornamento dell'importo delle sanzioni.

Art. 53 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune, ai sensi dell'art.134, comma 3, del Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.